



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 7 del 11-01-2016

Registro Settore n. 2 del 11-01-2016

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Art. 20 del d.lgs.152/2006 e art. 8 della l.r. 3/2012 - Impresa STECA S.p.A. - "Progetto di revamping dell'impianto esistente autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U.)" presso l'impianto sito in Contrada Campiglione, 20 - Fermo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con istanza pervenuta il 7/10/2015, assunta al prot. n. 31869 del 8/10/2015, avanzata da Federico Steca in qualità di amministratore unico dell'impresa **STECA S.p.A.** (C.F./P.I. 00223360447) con sede legale in Via Tenna, 87/B – Monte Urano (FM), in qualità di proponente, chiedeva l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 recante "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", corredato dai seguenti documenti:
 - Doc. 1 Modulo B1 "*Avviso di deposito*"
 - Doc. 2 Visura e planimetria catastale
 - Doc. 3 Visura camerale
 - Doc. 4 Documento di identità del dichiarante
 - Doc. 5 Certificato di destinazione urbanistica
 - Doc. 6 Nominativo responsabile tecnico
 - Doc. 7 Riperimetrazione PAI – Presa d'atto

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Doc. 8 | Valore dichiarato dell'opera |
| Doc. 9 | Studio preliminare ambientale |
| Doc.10 | Valutazione preliminare di impatto acustico |
| Doc.11 | Gestione dell'impianto – Relazione tecnica |
| Doc.12 | Schede tecniche di prodotto e di sicurezza |
| Doc.13 | Certificati di analisi annuali emissioni 2014-2015 |
| Doc.14 | Certificati di analisi acque di scarico 2014-2015 |
| Doc.15 | Relazione tecnica emissioni |
| Doc.16 | Schede trattamento - stoccaggio |
| Doc.17 | TAV.1 Planimetria stato attuale impianto PFU |
| Doc.18 | TAV.2 Planimetria stato impianto aspirazione e trattamento aria |
| Doc.19 | TAV.3 Planimetria stato attuale – fognature |
| Doc.20 | TAV.4 Planimetria stato di progetto- Layout impianto- materiali in ingresso e uscita |
| Doc.21 | TAV.5 Planimetria stato di progetto – impianto aspirazione e trattamento aria |

- l'intervento proposto tende a migliorare e potenziare l'attuale attività in essere con la richiesta di modifica dell'autorizzazione vigente (*Determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1007/GEN, 40/SA del 25/02/2009 e s.m.i.*) per l'esercizio delle operazioni di recupero R13, R3 e R4 dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso e scarti in gomma (CER 160103 e 070299), con aumento della potenzialità di trattamento da 48 ton/giorno - corrispondenti a circa 12.000 ton/anno, a 96 ton/giorno - corrispondenti a circa 24.000 ton/anno;
- Il prodotto finale del processo di trattamento è un materiale triturato, avente dimensioni e tipologia a seconda delle destinazioni d'uso previste, così suddiviso:
 - polverino di gomma (< 0.8 mm);
 - granulato di gomma (0.8-2.5 e 2.5-4 mm);
 - ferro (acciaio armonico e stallonato);
 - fibre tessili.
- l'attività in essere ricade nella categoria progettuale individuata al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al punto 7, lettera q), Allegato B2 alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3: *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006”*;
- la modifica proposta ricade invece nell'Allegato IV, punto 8, lettera t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ed al punto 8, lettera r) Allegato B2 alla L.R. n. 3/2012): *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)”*.

Tenuto conto che:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 recante “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*” l'impresa provvedeva, altresì, a depositare la documentazione inerente l'istanza presso il Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia nonché presso il Comune di Fermo, l'ARPAM di Fermo e l'ASUR n. 4 di Fermo;
- il proponente provvedeva quindi a far pubblicare l'avviso di cui al comma 4 del citato articolo 8, sul BUR Marche n. 91 del 15 ottobre 2015;
- in adempimento di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, veniva pubblicato sul sito WEB di questa Provincia; l'avviso di deposito e tutta la documentazione inerente l'istanza per 45 giorni a far data dal 15 ottobre 2015;
- con nota prot. n. 33568 del 22/10/2015, questo Settore comunicava l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., e chiedeva agli enti ed ai servizi interessati di rendere il contributo istruttorio previsto dal comma 8, del medesimo articolo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR Marche e sul sito WEB di questa Provincia;
- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. 38882 del 18/411/2015 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 36644 del 19/11/2015), faceva pervenire il proprio contributo istruttorio con la formulazione di specifiche osservazioni, suddivise per matrice;
- in allegato alla suddetta nota dell'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, veniva riportato anche il contributo istruttorio del Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno – Servizio Radiazioni e Rumore prot. n. 614311 del 16/11/2015, che si conclude senza la formulazione di osservazioni, in quanto la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 37336 del 25/11/2015, questo Settore, in qualità di autorità competente, a seguito dei contributi istruttori pervenuti, formulava, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, la richiesta delle seguenti integrazioni:
 - a) relativamente alla matrice ARIA, chiarimenti riguardo i seguenti elementi:
 1. ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria *ante-operam*, per gli inquinanti ritenuti significativi, devono essere indicate le caratteristiche meteorologiche del sito;
 2. deve essere indicato lo stato di qualità dell'aria *ante-operam*;
 3. devono essere fornite le emissioni in Kg/giorno e ton/anno per gli inquinanti significativi utilizzando gli opportuni fattori di emissione;
 4. ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria *post-operam*, devono essere elaborate le emissioni per gli inquinanti significativi emessi attraverso l'applicazione di modelli diffusionali o mediante valutazioni stimate, unitamente alla stima dell'eventuale impatto che si potrebbe generare dalla circolazione dei mezzi pesanti.
 - b) relativamente alla matrice ACQUE:
 1. la descrizione e la scheda tecnica dell'impianto di trattamento chimicofisico per la depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia;
 2. una stima dei volumi di acque reflue industriali generate dal dilavamento dei piazzali, su media annuale;
 - c) relativamente alla matrice RIFIUTI, si rimanda la richiesta di approfondimento nell'ambito della valutazione successiva del progetto in fase di istruttoria ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eccetto che per i seguenti elementi:

riguardo le n. 2 tipologie di rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di manutenzione meccanica codice CER 15.01.10* e 15.01.11*:

- l'origine del rifiuto;
- la stima dei quantitativi;
- le aree adibite allo stoccaggio/deposito temporaneo, individuate su planimetria;
- le modalità di deposito/stoccaggio;
- la destinazione finale del rifiuto, specificando se da avviare a smaltimento o recupero.

d) relativamente alla Matrice SUOLO/SOTTOSUOLO la specifica dei sistemi di contenimento previsti nella raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi con codici CER 15.01.10* e 15.01.11*;

- con nota dell'impresa STECA S.p.A. datata 30/11/2015, pervenuta il 1/12/2015, assunta al prot. n. 38149 del 3/12/2015, venivano prodotti, ad integrazione di quanto richiesto con la suddetta nota di questo Settore prot. n. 37336 del 25/11/2015, i seguenti elaborati:

- Relazione integrativa – nov. 2015;
- Tav. A – Planimetria di progetto – nov. 2015.

- con nota prot. n. 38601 del 10/12/2015 questo Settore chiedeva agli enti in indirizzo il completamento del contributo istruttorio previsto dal comma 8, dell'art 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, alla luce dei suddetti elaborati integrativi;

- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. 43144 del 23/12/2015 (pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 40602 del 30/12/2015), faceva pervenire il completamento del proprio contributo istruttorio con le ulteriori osservazioni:

a) relativamente alla matrice ARIA, ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam, si precisa che i modelli diffusionali di ricaduta delle polveri ante-operam e post-operam presentati dalla ditta, si riferiscono ai valori mediati su un'ora. Si fa presente che i dati non sono confrontabili con i valori indicati nel D. Lgs. 155/2010 riferiti ai periodi di mediazione di un giorno o un anno civile;

b) relativamente alla matrice ACQUE, il programma di disinfezione effettuato presso la messa in riserva (R13) del rifiuto CER 16.01.03 (Pneumatici fuori uso) e CER 07.02.99 (Rifiuti in gomma), determina, allo scarico di acque reflue industriali in condotta consortile, concentrazioni di fitofarmaci mediamente comprese tra 30 e 45 µg/l; un volume annuo di acque di prima pioggia stimato in circa 5.285 m³/anno di reflujo all'uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico, determina un apporto medio in massa al Fiume Tenna di circa 180 grammi/anno di principi attivi di fitofarmaci.

Al fine del raggiungimento/mantenimento degli standard di qualità delle acque superficiali di cui all'allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si propongono le seguenti azioni mitigative dell'impatto:

- a) Sostituzione del principio attivo Cipermetrina riscontrato allo scarico di acque reflue industriali con principi attivi non inclusi nella tabella 1/A dell'all.1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
 - b) Utilizzo di quantitativi di prodotti pesticidi in proporzione al materiale in deposito.
- c) relativamente alla matrice RIFIUTI, nella fase di stoccaggio dei rifiuti tessili CER 19.12.08 dovranno essere chiaramente distinti i cassoni scarrabili contenenti i rifiuti destinati a recupero (R1) da quelli destinati a smaltimento (D1).

Il piano di dismissione proposto dall'Azienda dovrà essere integrato con le seguenti indicazioni per ogni tipologia di rifiuto prodotto in fase di dismissione:

- a) l'indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- b) codici CER attribuiti ai rifiuti prodotti;

- c) aree e modalità di stoccaggio;
 - d) destinazione finale dei rifiuti prodotti.
- nei termini di pubblicazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, (ossia entro il 29/11/2015) non sono pervenute altre osservazioni relative al progetto depositato.

Considerato che:

- ✚ l'impianto risulta in attività già da tempo ed è autorizzato all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (pneumatici fuori uso CER 16.01.03) con determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1007/GEN, 40/SA del 25/02/2009 e successive modifiche;
- ✚ il capannone è stato realizzato in forza del Permesso a Costruire n. 2760 del 27/03/2008 e successiva Variante n°8722 del 25/09/2008 con collaudo funzionale in data 14/10/2008;
- ✚ il sito è destinato ad insediamenti produttivi secondo gli strumenti di pianificazione territoriale;
- ✚ le modifiche che si intendono apportare all'impianto esistente non comportano lavori edili di costruzione o demolizione di manufatti od opere di movimento terra tali da comportare varianti allo strumento urbanistico comunale o in difformità da esso, trattandosi di attività svolta all'interno del capannone già realizzato, così come l'utilizzo degli spazi di stoccaggio esterni non comporta un aumento del quantitativo già autorizzato e non è prevista una diversa gestione delle tipologie di rifiuti, anch'essi già autorizzati;
- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati, in particolar modo lo "Studio Preliminare Ambientale – set. 2015, come integrato con la Relazione – nov. 2015", non risultano elementi che analiticamente dimostrino impatti ambientali significativi dovuti dall'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- ✚ non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificherebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;
- ✚ nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L.R. n. 3/2012, sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato C della medesima legge, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali, all'eventuale istruttoria prevista dall'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che potrà essere avviata, mediante presentazione al SUAP competente per territorio, dopo la conclusione del presente procedimento;

Tenuto conto, inoltre, che:

- ✓ la Provincia di Ascoli Piceno, con Determinazione Dirigenziale n. 2102/GEN – n. 97/SA del 21 aprile 2009, ha autorizzato l'impianto di cui trattasi alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta, art. 269;
- ✓ l'impresa STECA S.p.A. ha reso comunicazione al Sindaco del Comune di Fermo in data 7 gennaio 2009 per l'attivazione della lavorazione di riciclaggio pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. quale industria insalubre di I classe;
- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 196/GEN - n. 28/SE del 22 febbraio 2011 la Provincia di Fermo ha rilasciato, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 05/2006, una Concessione idrica per piccola derivazione di acqua per quindici anni mediante n.1 pozzo, ad uso igienico – irriguo, presso lo stabilimento in parola;

- ✓ il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno ha rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi in data 2 febbraio 2015 per le attività di “*Deposito di prodotti in gomma, pneumatici e simili (quantità > 50.000 kg) e Impianti di produzione e lavorazione della gomma (quantità > 5.000 kg)*”;
- ✓ l’impresa ATECA S.p.A. risulta in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 oltre che essere registrata EMAS (Registrazione IT-1536).

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 8, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, determinando l’esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA*” (che ha sostituito la L.R. n. 7/2004);
- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1600/2004 “*Linee Guida generali per l’attuazione della legge regionale sulla VIA*”;

D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo n.8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3;
- 2) di **escludere**, per le motivazioni riportate in premessa, **dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell’art. 8, comma 9, lettera a), della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, **il progetto** di “*Revamping dell’impianto esistente autorizzato al trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (P.F.U.)*” situato in **Contrada Campiglione, 20 - FERMO**, (foglio catastale 39, particella 181), gestito dall’impresa **STECA S.p.A.** (C.F./P.I. 00223360447) con sede legale in Via Tenna, 87/B – Monte Urano (FM), [amministratore unico Federico Steca (STCFRC43C13F614C) nato a Monterubbiano il 13/3/1943 e residente in Monte Urano, Via Garda, 102];
- 3) di **impartire** le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) nella presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli elaborati tecnici a corredo dell’istanza dovranno essere redatti tenuto conto del progetto esaminato nel corso del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e delle osservazioni formulate nel corso dello stesso;
 - b) entro sei mesi dalla realizzazione delle modifiche progettate, l’impresa dovrà effettuare una campagna di misure delle polveri PM10 della durata di almeno una settimana al fine di verificare il rispetto dei valori indicati nel D.lgs. n. 155/2010 per tale parametro; le modalità esecutive della campagna di misure dovranno essere preventivamente concordate con l’ARPAM – Dipartimento provinciale di Fermo;
 - c) relativamente al programma di disinfezione effettuato presso la messa in riserva (R13) del rifiuto CER 16.01.03 (Pneumatici fuori uso) e CER 07.02.99 (Rifiuti in gomma), occorre procedere alla sostituzione del principio attivo Cipermetrina riscontrato allo scarico di acque reflue industriali con principi attivi non inclusi nelle tabella 1/A dell’all.1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- d) devono essere utilizzati quantitativi di prodotti pesticidi in proporzione al materiale in deposito;
- e) nella fase di stoccaggio dei rifiuti tessili CER 19.12.08 dovranno essere chiaramente distinti i cassoni scarrabili contenenti i rifiuti destinati a recupero (R1) da quelli destinati a smaltimento (D1);
- f) il piano di dismissione proposto dall'impresa dovrà essere integrato con le seguenti indicazioni per ogni tipologia di rifiuto prodotto in fase di dismissione:
- ✓ l'indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - ✓ codici CER attribuiti ai rifiuti prodotti;
 - ✓ aree e modalità di stoccaggio;
 - ✓ destinazione finale dei rifiuti prodotti.
- 4) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Fermo, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*);
- 5) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento all'impresa **STECA S.p.A.** (C.F./P.I. 00223360447) con sede legale in Via Tenna, 87/B – Monte Urano (FM);
- 6) di **pubblicare** il presente provvedimento finale di verifica:
- a. per estremi sul B.U.R. delle Marche;
 - b. in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.
- 7) di **richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza;
- 8) di **rammentare** infine che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2010, n. 160, l'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività di gestione dei rifiuti, dovrà essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**